



CITTÀ DI FOLIGNO

**Regolamento comunale
in materia di
progressioni del personale
dipendente fra le aree di
inquadramento ex art. 13 comma 6
del CCNL 16/11/2022**

Approvato con D.G.C. n. 86 del 13/02/2025



Art. 1 - Premesse

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure valutative per la progressione tra le aree del sistema di classificazione di cui al vigente CCNL del comparto Funzioni locali ("progressioni verticali") del personale senza qualifica dirigenziale, in attuazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13 comma 6 "Norme di prima applicazione" del CCNL del 16 novembre 2022 comparto Funzioni Locali 2019 - 2021.

2. Il Comune prevede di avviare le procedure per progressioni verticali nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale contenuta nel P.I.A.O..

Art. 2 Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alle procedure di progressione verticale in regime transitorio i dipendenti in servizio e assunti dal Comune di Foligno con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti all'area immediatamente inferiore a quella della posizione da ricoprire e oggetto di selezione.

2. Le procedure di progressione tra le aree di cui al presente regolamento sono rivolte ai dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella tabella C "TABELLA DI CORRISPONDENZA" allegata al CCNL 2019 - 2021 e riprodotta in calce al presente articolo.

3. Restano fermi i requisiti speciali di accesso previsti dal regolamento comunale sull'accesso all'impiego e la disciplina dei concorsi, in materia di abilitazione all'iscrizione ad albi professionali o di possesso di requisiti speciali previsti dalla legge.

4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura. Qualora il candidato sia in possesso sia del requisito di cui alla lettera a) che alla lettera b) della tabella di corrispondenza, sarà lo stesso a dover indicare nella domanda di partecipazione quale utilizza ai fini della partecipazione alla procedura e quale comporterà l'attribuzione del punteggio aggiuntivo.



Tabella C
Tabella di corrispondenza

Progressione tra Aree	Requisiti
da Area degli Operatori all'Area degli Operatori esperti	a) assolvimento dell' obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
da Area degli Operatori esperti all'Area degli Istruttori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) assolvimento dell' obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
da Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.

Inoltre, i partecipanti non dovranno essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari, nei due anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

Art. 3 - Elementi di valutazione e punteggi

Ai fini della procedura per le progressioni tra le aree di cui al presente titolo costituiscono elementi di valutazione comparativa, secondo i punteggi sotto indicati:

1) L'esperienza maturata, con contratto di lavoro subordinato, nell'area professionale di inquadramento contrattuale: fino ad un massimo complessivo di **35 punti**.

a) Viene valutata l'esperienza acquisita nell'area di inquadramento immediatamente inferiore a quella a cui si riferisce la procedura, con profilo analogo a quello del posto da ricoprire, anche con contratto a tempo determinato, acquisita anche presso altre pubbliche amministrazioni.

Viene valutata solo l'esperienza ulteriore rispetto al periodo richiesto ai fini di ammissione alla procedura come indicato dal candidato nell'istanza di partecipazione. Il punteggio attribuibile è **1 punto** per ciascuna annualità intera.



b) L'eventuale esperienza maturata in aree di inquadramento corrispondenti o superiori a quella del posto da ricoprire viene valutata assegnando **1,5** punti per ciascuna annualità intera.

c) L'esperienza professionale maturata nell'area di inquadramento inferiore ma in profili non analoghi, secondo quanto meglio specificato in seguito, viene valutata assegnando **0,50** punti per ciascuna annualità intera.

Con riguardo a ciascuna delle tre tipologie sopra descritte (a,b e c), le frazioni di anno uguali o superiori a mesi 6 si considerano come anno pieno, mentre quelle inferiori a sei mesi non vengono valutate.

Ai fini del presente comma sono considerati profili professionali analoghi fra di loro:

Tutti i profili professionali dell'area tecnica;

Tutti i profili professionali dell'area dell'alimentazione;

Tutti i profili professionali dell'area della vigilanza;

Tutti i profili professionali dell'area Amministrativa, Economico-finanziaria, Servizi e relazioni esterne;

Tutti i profili professionali dell'area Pedagogico – sociale;

Tutti i profili professionali dell'area Informatica.

2) Titolo di studio: fino ad un massimo di **20** punti per il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto dalla tabella di corrispondenza come requisito di partecipazione alla procedura valutativa e dichiarato dal candidato con l'istanza di partecipazione quale requisito di ammissione alla procedura. I punteggi attribuibili alle tipologie di titoli di studio sono dettagliati secondo la seguente tabella:

TITOLO DI STUDIO	PUNTI
Diploma di scuola secondaria di II grado <i>(attinente al profilo oggetto di selezione)</i>	5
Diploma di scuola secondaria di II grado <i>(non attinente al profilo oggetto di selezione)</i>	2
Laurea triennale <i>(attinente al profilo oggetto di selezione)</i>	7
Laurea triennale <i>(non attinente al profilo oggetto di selezione)</i>	3
Laurea magistrale/specialistica/ciclo unico/vecchio ordinamento <i>(attinente al profilo oggetto di selezione)</i>	13 <i>decurtati della differenza con il punteggio spettante per la Laurea</i>



	<i>triennale se presupposta come requisito di accesso.</i>
Laurea magistrale/specialistica/ciclo unico/vecchio ordinamento (<i>non attinente al profilo oggetto di selezione</i>)	6
Master universitario di I livello (<i>attinente al profilo oggetto di selezione</i>)	Punti 6 attribuibili per un solo titolo
Master universitario di II livello (<i>attinente al profilo oggetto di selezione</i>)	Punti 8 attribuibili per un solo titolo

L'attinenza del titolo di studio viene valutata in riferimento alla posizione da ricoprire con la procedura selettiva nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale sull'accesso all'impiego.

Non può in ogni caso dar luogo all'attribuzione di punteggio il titolo di studio necessario, ai sensi del CCNL, per l'accesso all'area di attuale inquadramento contrattuale del dipendente concorrente.

3) Competenze professionali e attitudinali, indicate nell'avviso di concorso, specificamente acquisite per il posto messo a concorso, fino ad un massimo complessivo di **45** punti da valutare con i seguenti criteri:

a) colloquio con la commissione esaminatrice, avente per oggetto l'approfondimento dell'esperienza maturata e le competenze professionali ed attitudinali acquisite anche in relazione alle competenze e alle mansioni della posizione da ricoprire: fino ad un massimo di **30** punti;

b) competenze linguistiche, competenze informatiche, competenze acquisite in percorsi formativi e nei contesti lavorativi per un totale massimo di **15** punti secondo i sub punteggi di seguito specificati:

i) competenze linguistiche certificate: per ogni certificazione rilasciata ai sensi del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER): 1,2 punto per C2; 0,9 punti per C1; 0,75 punti per B2; 0,5 punti per B1; 0,3 punti per A2; 0,2 per A1. Il possesso simultaneo di due certificazioni nella stessa lingua dà luogo ad un punteggio pari a quello previsto per la certificazione di livello più elevato fra le due.

ii) competenze informatiche attinenti al profilo di destinazione, attestate tramite certificazione ECDL, ICDL, EIPASS, PEKIT o MOS: 1 punto per ogni certificazione rilasciata da soggetti certificatori autorizzati;

iii) competenze acquisite tramite percorsi formativi con certificazione finale delle competenze acquisite: n. 1 punto a corso effettuato nei cinque anni



antecedenti l'indizione della procedura;

iiii) competenze acquisite nei contesti lavorativi: n. 2 punti per lo svolgimento di almeno n. 1 incarico formalizzato nel sistema di gestione degli appalti pubblici, diverso da quello di collaboratore del RUP; n. 2 punti per il possesso di abilitazione all'iscrizione ad albo professionale, se ed in quanto utile ed attinente allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire;

iiii) n. 2 punti per l'eventuale svolgimento, previo conferimento formale, di mansioni superiori nel profilo da ricoprire, nel corso dei due anni solari antecedenti l'indizione del concorso.

iiii) Idoneità conseguita a seguito di concorsi per la copertura di posti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato anche presso altri enti per la stessa Area di inquadramento oggetto della procedura di cui al presente Titolo: 1 punto per ciascuna.

4. Nel caso in cui il profilo da ricoprire preveda quale requisito di accesso l'abilitazione ad iscrizione ad albo professionale, non si attribuisce punteggio per il possesso di tale requisito.

Art. 4 - Pubblicazione del bando

1. I bandi di concorso, predisposti dal Servizio competente in materia di personale, sono pubblicati per la durata di almeno 15 giorni nel sito internet istituzionale dell'Ente e nella intranet comunale.

2. L'eventuale atto di riapertura dei termini viene adottato dopo la scadenza del bando originario, prima del provvedimento di ammissibilità delle domande e deve essere motivato.

3. Il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità del bando precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti.

4. Il grado di automazione e digitalizzazione delle modalità di svolgimento è disciplinato nel bando di concorso, in base a criteri di contenimento dei costi amministrativi e gestionali e di snellezza delle procedure, anche con riferimento alla disciplina regolamentare dell'Ente antecedente approvata con la D.G.C. n. 410 del 21/12/2020.



Art. 5 - Commissione esaminatrice

1. In materia di composizione della commissione esaminatrice, si fa rinvio alle norme previste dal presente regolamento per i concorsi pubblici. Non sono previsti compensi per la partecipazione alla commissione.

Art. 6 - Formazione della graduatoria finale

1. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il più giovane di età.

2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie.

3. La graduatoria e la nomina dei vincitori della selezione è approvata con determinazione del dirigente competente in materia di personale.

4. Le graduatorie vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.

5. Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione. I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal CCNL del comparto Funzioni locali vigente.

Art. 7 - Revoca della selezione

1. L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda, previa informativa sindacale.

2. In ogni caso la revoca della selezione deve essere deliberata dalla Giunta comunale, **tramite** variazione apportata al PIAO.

3. Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti.

Art. 8 - Disposizione di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio al regolamento comunale sull'accesso all'impiego e la disciplina dei concorsi.



Indice generale

Regolamento comunale.....	1
Approvato con D.G.C. n. 86 del 13/02/2025.....	1
Art. 1 - Premesse.....	2
.....	2
Art. 2 Requisiti di partecipazione.....	2
.....	3
Art. 3 - Elementi di valutazione e punteggi.....	3
Art. 4 - Pubblicazione del bando.....	6
Art. 5 - Commissione esaminatrice.....	7
Art. 6 - Formazione della graduatoria finale.....	7
Art. 7 - Revoca della selezione.....	7
Art. 8 - Disposizione di rinvio.....	7